

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA



Il nuovo TFS

Scegli la tua convenienza

FONDO SCUOLA ESPERO
via Fiume Giallo, 3 - 00144 Roma
Tel. 06.52279155 - Fax 06.52272348
numero informativo: 848 800 270
www.fondoespero.it



Come evitare un peggioramento del trattamento sulla liquidazione. TFS

L'applicazione della legge n. 122/2010, comporta, per tutti i dipendenti in posizione di TFS, un peggioramento della cifra che percepiranno all'atto del pensionamento. In particolare, a partire dal 1 Gennaio 2011, il calcolo della seconda quota della prestazione di fine servizio, si ricava applicando l'aliquota del 6,91% **sull'80%** della retribuzione annua utile e sarà rivalutata con le stesse norme previste per il TFR (75% del tasso annuo di inflazione più 1,5%).

Invece coloro che, si iscrivono al Fondo Scuola Espero, godono del TFR pieno. In pratica l'aliquota del 6,91% si applica **sul 100%** della retribuzione annua utile. Grazie all'adesione alla previdenza complementare il passaggio **evita una decurtazione del 20%** sulla base di calcolo.

Questo vantaggio, già rilevante, non è l'unico. Per ulteriori informazioni collegati al sito www.fondoespero.it.

Il Vicepresidente
Prof. Francesco Cormino

Il Presidente
Prof. Mauro Paoloni



Roma li 08/10/2010

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

CIRCOLARE N. 17

Oggetto: art 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 - Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto

1. Premessa

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del DL 31 maggio 2010 n. 78, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, reca misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Con la presente circolare, acquisito con nota n. 0005065 del 1° ottobre 2010 il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si illustrano le innovazioni introdotte, in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dall'articolo 12, commi 7, 8, 9 e 10, della richiamata legge.

OMISSIS

5. Modalità di calcolo del TFS dal 1° gennaio 2011

5.1 il calcolo del TFS in due quote

Il comma 10 dispone che, a partire dalle anzianità utili maturate dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, che non sia già sottoposto al regime TFR, si effettua secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

Sono interessati alla disciplina recata dal presente comma i dipendenti delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro rientranti nell'elenco di quelli individuati dall'Istat ai sensi del citato comma 3 dell'art. 1 della legge n. 196/2009 (cfr. allegato) iscritti all'Inpdap ai fini TFS assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, nonché il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Ai soggetti che possano vantare al 31 dicembre 2010 un'anzianità utile alla erogazione di un TFS (nel caso dei lavoratori in regime di diritto pubblico sopra richiamato è ad esempio sufficiente anche un'anzianità di 6 mesi e un giorno, a condizione che nel corso del 2011 essi abbiano compiuto almeno un anno di iscrizione a fini TFS) sarà erogata, al momento della cessazione dal servizio, una prestazione costituita dalla somma di due importi, il primo calcolato in base alle modalità previste dalla specifica normativa del TFS, sull'anzianità maturata al 31 dicembre 2010, il secondo calcolato in base a quanto statuito nel comma in esame. Più specificamente, le modalità di individuazione dell'ammontare dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio sono le seguenti:

- il calcolo della "prima quota" di TFS, relativa all'anzianità maturata al 31 dicembre 2010, rimane invariato, continuando ad applicarsi le disposizioni di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 ed alla legge 8 marzo 1968, n. 152, a seconda che si tratti di una buonuscita o di una IPS, che individuano quale base di calcolo, la retribuzione contributiva annua percepita al momento del collocamento a riposo (retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l'indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio per l'indennità premio di servizio);
- il calcolo della "seconda quota" di TFS, a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, deve effettuarsi attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per

cento alla retribuzione contributiva utile a fini TFS per ciascun anno di servizio; l'importo derivante da tale operazione sarà rivalutato ai sensi dell'art. 2120, comma 4, del codice civile.

Ad esempio, un dipendente statale assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 1990 e che cesserà dal servizio il 31 dicembre 2030, avrà diritto ad una prestazione di fine servizio calcolata nel seguente modo:

"Prima quota": anzianità dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2010 pari a 21 anni, TFS calcolato sulla base di un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione utile ai fini dell'indennità di buonuscita, computata su base annuale e comprensiva della tredicesima mensilità, percepita al momento del collocamento a riposo, moltiplicata per 21 anni;

"Seconda quota": anzianità dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2030 pari a 20 anni. Importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio; tale accantonamento annuale sarà soggetto alla rivalutazione prevista dall'art. 2120 del codice civile.

Poiché la disposizione indica chiaramente che l'ambito oggettivo di applicazione è costituito esclusivamente dal "computo dei predetti trattamenti di fine servizio" le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti di fine servizio.

Pertanto, le voci retributive utili ai fini dell'accantonamento restano le medesime già considerate ai fini del trattamento di fine servizio e nulla cambia circa le modalità di finanziamento delle competenti gestioni dell'Istituto, rimanendo confermato il contributo alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL secondo l'attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

OMISSIS

5.6 Esercizio dell'opzione di cui al Dpcm 20/12/1999 in caso di adesione a fondi di previdenza complementare.

Per i lavoratori in regime di TFS con anzianità utili successive al 31 dicembre 2010 continua a trovare applicazione il Dpcm 20 dicembre 1999, come successivamente modificato, anche con riferimento agli effetti sul proprio trattamento di fine servizio in caso di iscrizione ad un fondo di previdenza complementare. Questi lavoratori, pertanto, aderendo ad un fondo di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, esercitano (automaticamente e contestualmente) l'opzione circa il passaggio dal TFS al TFR come disciplinato dal Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m.i.. Solo in quel momento la propria prestazione di fine lavoro si trasforma da TFS in TFR ed il montante accantonato fino alla data di adesione costituisce il primo accantonamento di TFR e si rivaluta, con i successivi accantonamenti maturati a partire dall'adesione e non destinati a previdenza complementare. Si ricorda che in base all'accordo quadro Aran Sindacati del 31 marzo 2006 la facoltà di opzione per la trasformazione del TFS in TFR, contestualmente all'adesione ad un fondo pensione, può essere esercitata fino al 31 dicembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Pianese



1. IL TUO FUTURO CHIEDE, ESPERO RISPONDE.

Cos'è Espero e com'è nato.

Il futuro previdenziale chiede certezze e garanzie. Per questo c'è Espero. Espero in poco tempo, è diventato uno dei più grandi fondi negoziali in Italia. E' **un'associazione senza fini di lucro** e il suo unico obiettivo è quello di costruirti una **pensione complementare** per bilanciare il previsto abbassamento della tua pensione.

Espero ti rappresenta.

Espero esprime realmente il tuo mondo, perché sarà amministrato e controllato dai rappresentanti eletti dai lavoratori e dai componenti designati dal datore di lavoro.

Chi aderisce ad Espero è molto più di un semplice cliente: perché Espero è un'associazione che lavora unicamente a vantaggio dei propri aderenti.

GLI ORGANI DEL FONDO: COMPOSIZIONE BILATERALE E PARITETICA



Aderire ad Espero conviene.

Scegliere Espero significa far valere **un proprio diritto contrattuale**: un diritto che è in grado di offrire partecipazione, trasparenza e numerosi vantaggi. Espero è una scelta di tranquillità per il proprio futuro e assicura:

- la costruzione di una **pensione complementare**;
- il versamento dei **contributi da parte del datore di lavoro**;
- **vantaggi fiscali** su versamenti, rendimenti e prestazioni;
- una gestione professionale del capitale e **rendimenti di mercato**;
- **costi trasparenti** e contenuti.



2 A CHI È DESTINATO IL FONDO ESPERO?

Fondo Espero raccoglie tutti i lavoratori che operano nella Scuola Pubblica con contratto:

- **a tempo indeterminato** (tempo pieno o parziale);
- **a tempo determinato** (con almeno 3 mesi continuativi di attività).

Aderiscono ad Espero anche i dipendenti delle scuole private paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate, parificate, autorizzate e meramente private e degli Enti per la formazione professionale, inoltre il suo statuto consente l'adesione di tutti quei settori affini che decidano di confluire in Espero a seguito di accordo istitutivo.



3 COME FUNZIONA ESPERO?

L'**adesione ad Espero è volontaria**: una volta che il lavoratore ha dato la propria adesione, viene aperto un conto individuale nel quale confluiscono i contributi versati e i rendimenti che maturano anno dopo anno. La loro gestione è effettuata da gestori professionali scelti tra Banche, Compagnie di Assicurazioni, Società d'Intermediazione Mobiliare, Società di Gestione del Risparmio. I gestori sono stati individuati da Espero e sono sottoposti ad un costante monitoraggio.

IL FUNZIONAMENTO DI ESPERO

Amministrazione

Lavoratore

Contributi

ESPERO

Conto
pensionistico
individuale

Gestori

Prestazioni

Estratto
conto



4 I CONTRIBUTI VERSATI AD ESPERO.

Qui di seguito si riportano degli esempi sui contributi versati:

MODALITÀ CONTRIBUTIVE DEI LAVORATORI GIÀ IN SERVIZIO NELLA SCUOLA PUBBLICA AL 31 DICEMBRE 2000	ESEMPI NUMERICI RIFERITI AD UNO STIPENDIO ANNUO LORDO DI 22.000 EURO
Contributi a carico dell'Amministrazione Contributo pari all'1% della retribuzione tabellare + indennità integrativa speciale + tredicesima mensilità	220 euro
Contributi a carico del lavoratore Contributo calcolato sulla retribuzione tabellare + indennità integrativa speciale + tredicesima mensilità + retribuzione professionale docenti: <ul style="list-style-type: none">• minimo obbligatorio 1%• eventuali versamenti volontari aggiuntivi, variabili di anno in anno, fino ad un massimo per esempio di un ulteriore 2%	220 euro (max 440 euro)
Trattamento di Fine Servizio e Trattamento di Fine Rapporto Al momento dell'adesione ad Espero, il lavoratore sottoscrive l'opzione per il passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). A seguito del passaggio: <ul style="list-style-type: none">• viene effettuato il calcolo del TFS che si è maturato e lo si trasforma in TFR, che viene rivalutato tutti gli anni del 75% dell'indice ISTAT + 1,5%• viene destinata al Fondo una quota del TFR che il lavoratore matura annualmente, pari al 2%* della retribuzione annua lorda.• La restante quota di TFR, pari al 4,91% della retribuzione annua lorda, verrà liquidata da INPDAP direttamente al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.	(Montante maturato come TFS) 440 euro (1.080,20 euro)
Restituzione all'associato pari all'1,5% annuo della base contributiva su cui viene calcolato il TFS*(ritenuta opera previdenza).	264 euro
TOT.	1.144 euro

*Questi contributi (contabilizzati presso l'INPDAP) sono rivalutati annualmente e vengono versati nel Fondo al momento del pensionamento o della cessazione del rapporto che implichi interruzione dell'iscrizione all'INPDAP.

MODALITÀ CONTRIBUTIVE DEI LAVORATORI ASSUNTI NELLA SCUOLA PUBBLICA DOPO IL 31 DICEMBRE 2000	ESEMPI NUMERICI RIFERITI AD UNO STIPENDIO ANNUO LORDO DI 18.000 EURO
Contributi a carico dell'Amministrazione Contributo pari all'1% della retribuzione tabellare + indennità integrativa speciale + tredicesima mensilità	180 euro
Contributi a carico del lavoratore Contributo calcolato sulla retribuzione tabellare + indennità integrativa speciale + tredicesima mensilità + retribuzione professionale docenti: <ul style="list-style-type: none"> • minimo obbligatorio 1% • eventuali versamenti volontari aggiuntivi, variabili di anno in anno, fino ad un massimo per esempio di un ulteriore 10% 	180 euro (max 1.800 euro)
Trattamento di Fine Rapporto A partire dal momento in cui si aderisce ad Espero, tutto il TFR maturato annualmente, ovvero il 6,91 % della retribuzione annua lorda, viene versato nel Fondo*.	1.243,80 euro
TOT.	1.594,80 euro

*Questi contributi (contabilizzati presso l'INPDAP) sono rivalutati annualmente e vengono versati nel Fondo al momento del pensionamento o della cessazione del rapporto che implichi interruzione dell'iscrizione all'INPDAP.

La contribuzione ha inizio a partire dal terzo mese successivo all'adesione, mentre può essere sospesa, a richiesta del lavoratore, alle condizioni previste dallo Statuto. Con la stessa procedura è possibile riattivare, in qualsiasi momento, la contribuzione.

Presso Espero, le sedi sindacali e sul sito www.fondoespero.it è disponibile un **programma di simulazione** per valutare le singole posizioni.



5

COSA RICEVO CON ESPERO?

Il Fondo Espero è una soluzione flessibile che garantisce la possibilità di avere una **pensione complementare** o, in alternativa, un **mix fra pensione e**

capitale. In diversi casi è possibile disporre dell'**intero capitale maturato**.

La pensione complementare.

Al momento del pensionamento il lavoratore riceve una pensione complementare a quella erogata dall'INPDAP. Tale pensione è:

- **vitalizia**, cioè pagata fino a quando il lavoratore, o il beneficiario da lui designato, è in vita;
- **rivalutabile**, cioè incrementata annualmente sulla base dei rendimenti ottenuti dal Fondo;
- **eventualmente reversibile** ad un'altra persona, designata dall'aderente al momento del pensionamento, in caso di decesso dopo il pensionamento.

L'ammontare della pensione complementare dipenderà dai contributi versati negli anni, dai rendimenti maturati nel tempo e dall'età del pensionamento.

Mix fra pensione complementare e capitale.

Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale. Per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso.

La liquidazione di tutto il capitale maturato.

E' possibile ottenere la liquidazione di tutto il capitale maturato fino a quel momento:

• Al momento del pensionamento.

Nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero (ad esempio permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

• Prima del pensionamento.

In determinati casi per i quali si renda necessario disporre di una cifra consistente, è possibile ottenere un anticipo del capitale. Trascorsi 8 anni di contribuzione al Fondo, sarà possibile ricevere fino al 100% di quanto maturato (contributi Amministrazione e del lavoratore + rendimenti), per:

- **acquisto o ristrutturazione** per sé o per i figli della **prima casa**;
- **spese sanitarie** per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti;
- **spese sostenute durante la fruizione dei congedi** per la formazione continua.

Inoltre, è opportuno ricordare che, in caso di decesso prima del pensionamento, l'intera posizione maturata dall'aderente può essere riscattata dal coniuge, in mancanza di questi dai figli, in mancanza anche di questi dai genitori se fiscalmente a carico dell'iscritto, o in mancanza di quest'ultimi, da un beneficiario nominato dall'aderente.



6 I VANTAGGI PER GLI ADERENTI.

Il Fondo Espero offre numerose opportunità in termini di contributi dell'Amministrazione, di vantaggi fiscali e di rendimento del capitale accumulato.

Contributi dell'Amministrazione.

L'adesione al Fondo da diritto al contributo annuo dell'Amministrazione, versato direttamente nel conto del lavoratore. Da tale contributo sono esclusi coloro che non aderiscono.

Vantaggi Fiscali.

L'adesione ad Espero consente numerosi vantaggi fiscali, quali:

- **deducibilità** dal reddito dei contributi versati al Fondo dal lavoratore e dall'Amministrazione, con un conseguente **risparmio fiscale**, la cui entità dipende dall'aliquota IRPEF a cui è si è soggetti.
- **tassazione agevolata** dei rendimenti ottenuti anno per anno dalla gestione del capitale accumulato;
- **agevolazioni fiscali** sulle prestazioni del Fondo durante la fase di erogazione.

Tassazione della pensione complementare.

La pensione complementare concorre parzialmente a formare il reddito complessivo del pensionato, in quanto non è tassata per la parte corrispondente ai contributi non dedotti e ai redditi già assoggettati a tassazione.

Durante l'erogazione della pensione, le rivalutazioni, anno per anno, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva del 12,5%.

Tassazione del capitale.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano non superiori ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti di deducibilità fiscale. **Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:**

- l'associato ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta al lavoratore associato nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale);
- il riscatto avviene per pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

- il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.
- Alla somma imponibile si applica la tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni.

Maggior rendimento rispetto al TFR.

Sulla base delle simulazioni effettuate dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) il rendimento nel medio periodo delle risorse conferite in gestione ai fondi è superiore a quello riconosciuto per legge sul TFR.



7 LE GARANZIE.

Scegliere Espero significa dare sicurezza al proprio futuro.

I contributi raccolti vengono versati in una Banca Depositaria e investiti da Gestori specializzati.

Tutti i gestori hanno un elevatissimo livello di professionalità e sono assoggettati al controllo di specifici organismi (Banca d'Italia, ISVAP, CONSOB). Inoltre, tutte le attività di Espero sono controllate dalla COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

CONTROLLI		A GARANZIA DEI SOCI LA LEGGE STABILISCE UN ARTICOLATO E TRASPARENTE SISTEMA DI CONTROLLO AFFIDATO A PIÙ ORGANISMI.
IL COLLEGIO SINDACALE È L'ORGANO DI CONTROLLO DI ESPERO:	Il Collegio dei Revisori ha poteri e doveri di controllo e vigilanza sull'operato degli Amministratori del Fondo.	
LA BANCA DEPOSITARIA È LA CASSAFORTE DI ESPERO:	La banca depositaria custodisce il patrimonio di Espero. Certifica il valore degli investimenti. Controlla che gli investimenti dei Gestori rispettino i vincoli di legge e le disposizioni di Espero.	
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA È L'ORGANO PUBBLICO DI CONTROLLO DEI FONDI PENSIONE:	La Commissione di Vigilanza verifica le convenzioni tra Espero e gestori. Controlla il rispetto delle norme sugli investimenti. Controlla la correttezza e le trasparenze dei rapporti tra Espero e gli associati. Verifica periodicamente , anche con ispezioni , la corretta gestione di Espero.	
GLI ORGANI PUBBLICI DI CONTROLLO DEI GESTORI:	ISVAP controlla le Compagnie di Assicurazione. BANCA D'ITALIA controlla gli Istituti di Credito. CONSOB controlla le S.I.M. e le SGR.	
SOCIETÀ DI REVISIONE ESTERNA	E' la Società di revisione bilancio e controllo contabile. L'incarico è conferito con delibera dell'assemblea dei delegati.	



8 QUANTO COSTA ADERIRE?

Fra le migliori prerogative offerte dal Fondo Espero ci sono sicuramente la **trasparenza** e il **contenimento dei costi per la gestione**.

L'apertura della posizione individuale dell'aderente prevede una quota d'iscrizione (una tantum) di 2,58 euro.

Per il funzionamento del Fondo, dai versamenti è dedotta una quota associativa, il cui valore viene stabilito annualmente, ed è particolarmente contenuta. A questo si aggiunge il costo della gestione finanziaria.

Qui di seguito è proposto un esempio pratico sui contributi da versare ad Espero per il lavoratore che aderisce e il relativo costo in busta paga.

I CONTRIBUTI AD ESPERO A REGIME		
	Dipendente già in servizio al 31.12.2000	Dipendente assunto dopo il 31.12.2000
Retribuzione Annua	22.000 euro	18.000 euro
Contributo Amministrazione 1%	220 euro	180 euro
Contributo Dipendente 1%	220 euro	180 euro
Contributo 1.5% (opera previdenza)	264 euro	
Quota TFR (% su retribuzione TFR)	(2%) 440 euro	(6,91%) 1.244 euro
Totale Versamento	1.144 euro	1.604 euro
Risparmio Fiscale	82 euro	53 euro
Costo effettivo annuo in busta paga*	138 euro	127 euro

*Contributo dipendente – Risparmio Fiscale



9 COME ADERIRE.

Per aderire ad Espero, dopo aver ricevuto lo statuto e la nota informativa e preso visione delle fonti istitutive, si **sottoscrive il modulo** disponibile nella sede di Espero, sul sito internet www.fondoespero.it, nelle sedi delle Organizzazioni Sindacali, nelle Scuole, sul posto di lavoro o presso le strutture in cui si svolgono le attività specifiche realizzate dal Fondo per la raccolta delle adesioni.



10

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI.**

Ricevere ulteriori informazioni sul Fondo Espero è comodo e facile.

Ti basta:

- telefonare al numero **848.800.270** (Al costo di una telefonata urbana) dal lunedì al venerdì, 09:00-13:00/14:30-17:00
- scrivere all'indirizzo: Fondo Scuola ESPERO
Via Fiume Giallo, 3 - 00144 Roma RM
- inviare una e-mail: **info.aderenti@fondoespero.it**
- inviare un fax al numero: **06 52272348**
- consultare il sito: **www.fondoespero.it**
- rivolgerti alle Organizzazioni Sindacali
FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola,
SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, ANP-CIDA



IL TUO FUTURO PREVIDENZIALE: MEGLIO SOFFERMARSI ORA.

Non è mai troppo presto per soffermarsi e pensare al domani con **Espero**, puoi dare un elemento di garanzia e certezza al tuo futuro.

Espero è una risposta completa in sintonia con i **profondi mutamenti** del sistema previdenziale italiano. Ti permette di costruire nel tempo una **pensione aggiuntiva**, fruisci di vantaggi fiscali e ricevi un contributo dal datore di lavoro.

Per avere maggiori informazioni vai su www.fondoespero.it, scrivi una e-mail a: info.aderenti@fondoespero.it, telefona al numero **848.800.270**, al costo di una telefonata urbana (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00).

Per le adesioni rivolgiti alla tua scuola oppure alle sedi delle Organizzazioni Sindacali (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, ANP-CIDA).



ESPERO. IL TUO FUTURO PARTE DA QUI.

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA

via Fiume Giallo, 3 - 00144 Roma

Tel. 06.52279155 - Fax 06 52272348

e-mail: info.aderenti@fondoespero.it - sito internet: www.fondoespero.it

Numero informativo: 848 800 270